

Bundesstraßgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto BK_B 151/04

Sentenza dell' 8 ottobre 2004 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente,
Ponti e Ott,
Cancelliera Contu

Parti

A._____, attualmente detenuto presso le carceri
pretoriali di X._____

reclamante

rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto

Reclamo contro omissioni del procuratore federale
(art. 105bis PP)

Fatti:

- A.** A. _____ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto; dal 28 luglio 2004 egli è detenuto presso le carceri pretoriali di X. _____.
- B.** Con istanze del 9/13 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC), A. _____ ha chiesto di essere immediatamente trasferito al penitenziario cantonale ticinese di Cadro e di poter usufruire dell'ora d'aria giornaliera presso le carceri pretoriali in cui è attualmente rinchiuso. Il MPC, con decisioni del 14/16 settembre 2004, ha respinto le suddette istanze.
- C.** Dissentendo da queste decisioni, il 20 settembre 2004 A. _____ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale il suo urgente trasferimento al penitenziario cantonale e, in via subordinata, la garanzia di poter beneficiare dell'ora d'aria giornaliera presso le carceri pretoriali di X. _____. A sostegno della sua impugnativa censura sostanzialmente il mancato rispetto delle condizioni minime di detenzione previste dalla CEDU, facendo altresì presente il suo precario stato psico-fisico.
- D.** Con osservazioni del 29 settembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inquirente evidenzia preliminarmente le circostanze che giustificerebbero il mantenimento del carcere preventivo nelle sue attuali condizioni, ossia il pericolo di collusione e l'assenza di disponibilità presso altre istituzioni di pena (anche della Svizzera interna). Riconfermando integralmente il contenuto delle decisioni impugnate, essa afferma in seguito che le attuali condizioni detentive rispettano i criteri minimi dedotti dalla CEDU e non configurano alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti. Riguardo allo stato psicologico dell'imputato, osserva infine che in uno scritto recentemente indirizzato alla propria moglie, questi esprimerebbe, più che dei propositi di natura depressiva o suicidale, delle intenzioni vendicative nei confronti delle autorità inquirenti.

- E. Nella sua replica del 30 settembre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
- F. Il 4 ottobre 2003 il MPC ha fatto pervenire al Tribunale penale federale ed al patrocinatore del reclamante un complemento alle osservazioni.

Diritto:

- 1. Analogamente alla Camera d'accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).
- 2. Il presente reclamo si fonda sull'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, secondo il quale non solo gli atti ma anche le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Pertanto, esso è ammissibile solo in questo ambito.
- 2.1 Il reclamante postula in sostanza il suo trasferimento immediato in una struttura carceraria più adeguata quale il penitenziario cantonale della "Stampa" a Cadro, lamentando che le condizioni di detenzione nelle celle pretoriali di X._____ in cui è rinchiuso dal 28 luglio scorso non rispetterebbero le disposizioni vigenti in materia di detenzione preventiva e segnatamente i diritti minimi garantiti in questo ambito dalla CEDU. In particolare, si duole della mancata concessione dell'ora d'aria giornaliera.
- 2.2 La prima richiesta del reclamante ricalca, in pratica, quella già formulata in un suo precedente reclamo interposto davanti alla Corte dei reclami penali; al proposito può senz'altro essere rinviato alle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza del 3 settembre 2004 (v. BK_H 115/04, consid. 2.3). Giova qui rilevare che la Corte dei reclami penali aveva precisato in quell'occasione che un eventuale trasferimento dell'imputato presso un carcere quale il penitenziario cantonale (o altra struttura analoga dove le condizioni detentive possono risultare migliori) dipendeva sia delle circostanze atte a influire concretamente sul pericolo di collusione, sia delle disponibilità oggettive presso altri penitenziari. Ora, stando agli atti dell'incarto, nessuna delle due condizioni enunciate in precedenza sembra al momento adempiuta. Il MPC ha infatti segnalato di aver preso contatto

con altri carceri nella Svizzera interna, senza tuttavia ottenere alcuna disponibilità in assenza di celle libere. D'altro canto, il trasferimento presso il Penitenziario cantonale della "Stampa" - a prescindere dall'effettiva disponibilità di celle di sicurezza - appare per il momento problematico, vista la presenza in questo carcere di uno dei principali imputati della medesima inchiesta (B.____), direttamente coinvolto con il reclamante nella vicenda del traffico di un chilo di cocaina che ha portato al loro arresto il 19 luglio scorso. Quanto al rischio di collusione, valgono qui le considerazioni già espresse nella sentenza del 23 settembre 2004 (BK_H 119/04, consid. 5.2), nella quale si evidenziava la presenza in concreto di più elementi che permettevano di concludere all'esistenza di un pericolo di collusione. La situazione non sembra invero molto cambiata a qualche settimana di distanza, né le argomentazioni avanzate dal reclamante nel presente gravame sono in grado di confutare seriamente le conclusioni della menzionata sentenza. Lo scambio di scritti intervenuto nel frattempo con la moglie dimostra semmai la persistenza del pericolo collusivo nonché dell'atteggiamento di totale chiusura - se non di aperta sfida - nei confronti delle autorità adottato dal reclamante.

- 2.3** In via subordinata, il reclamante chiede la garanzia di poter beneficiare giornalmente di un'ora d'aria presso le celle pretoriali di X.____, asserendo che sinora gli è stato concesso di uscire dalla propria cella solo due volte alla settimana per usufruire della doccia.
- 2.4** Giurisprudenza e dottrina considerano generalmente che le restrizioni imposte al detenuto durante l'esecuzione della detenzione preventiva, e segnatamente quelle che aggravano il regime detentivo, non possono limitare la libertà personale al di là di quanto è ragionevolmente necessario per lo scopo dell'incarcerazione e per il regolare funzionamento dell'istituto di pena (DTF 118 Ia 64 consid. 3k pag. 82; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2406 e segg., pag. 512/513). Per quanto riguarda la libertà di movimento all'interno dello stabilimento carcerario, nella sua sentenza di riferimento DTF 122 I 222 il Tribunale federale ha stabilito che ogni detenuto ha diritto, a partire dalla seconda settimana di detenzione, ad un'ora d'aria giornaliera, sotto sorveglianza del personale della prigione (DTF 122 I 222 consid. 4a e riferimenti citati; 106 Ia 277 consid. 8, pag. 293/294). La limitazione della possibilità di usufruire dell'ora d'aria giornaliera è per contro stata giudicata contraria alle esigenze minime dedotte dal diritto federale, anche nell'ipotesi in cui lo stabilimento carcerario non è attrezzato a tal scopo (DTF 122 I 222 consid. 4b e riferimenti).

In concreto, il “documento di servizio della Polizia del Canton Ticino”, che regola le modalità di detenzione preventiva anche nelle carceri pretoriali di X._____, prevede al punto 3.5., linea 4, che “gli agenti concedono ai detenuti la possibilità di usufruire delle docce secondo necessità, ma almeno una volta alla settimana” e alla linea 5 del medesimo punto che “gli agenti concedono il passeggio dove vi è la possibilità, e secondo le priorità di servizio e le disponibilità del personale”. Nelle sue osservazioni il MPC, fa stato di una rigorosa osservanza della regolamentazione testé enunciata, asserendo che al detenuto è stato sinora concesso di uscire dalla sua cella almeno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, e questo per usufruire della doccia (cf. osservazioni MPC del 29 settembre 2004, pagg. 4 in basso/5 in alto). L'autorità inquirente, per giustificare questa limitazione di movimento del detenuto rispetto ai requisiti minimi sanciti dalla giurisprudenza federale, fa riferimento a carenze di personale e al comportamento “sconveniente” tenuto dall'interessato in più occasioni. La prima motivazione, come si deduce dalla summenzionata giurisprudenza, non è però ammissibile; in altre parole, il diritto del detenuto in regime di carcere preventivo di poter beneficiare di un'ora d'aria giornaliera non può essere sistematicamente limitato per ragioni inerenti la struttura carceraria o la disponibilità di personale. Una limitazione di questo diritto potrebbe invece essere giustificata dall'atteggiamento del detenuto stesso durante l'ora d'aria, ad esempio in caso di aggressività verbale o fisica nei confronti del personale del carcere o di altri detenuti. Il detenuto non deve infatti approfittare di questa (seppur limitata) libertà di movimento per creare inconvenienti al personale carcerario o a terzi. Ora, in concreto, le autorità carcerarie hanno effettivamente segnalato alcuni episodi di aggressività verbale del reclamante nei confronti del personale carcerario (v. complemento alle osservazioni del 30 settembre 2004 del MPC e relativi allegati); dagli atti non risulta però che tale atteggiamento sia sistematico o a tal punto grave da imporre una limitazione durevole al diritto di beneficiare dell'ora d'aria giornaliera. Il reclamante è comunque avvertito del fatto che, in futuro, il suo comportamento all'interno della struttura carceraria dovrà risultare irreprensibile.

3. Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto in via subordinata, nel senso che al reclamante deve essere garantita la possibilità di usufruire dell'ora d'aria giornaliera anche presso le pretoriali di X._____, a condizione che si conformi per il resto alla regolamentazione prevista per la detenzione preventiva e mantenga un atteggiamento irreprensibile durante le sue uscite dalla cella. Il regolamento di servizio applicabile per la detenzione preventiva presso le carceri pretoriali di X._____ dovrà essere adeguato di conseguenza, entro un termine ragionevole, in particolare per quanto attiene al suo punto 3.5., linea 5, affinché questo rifletta i requisiti minimi in

materia di movimento all'interno di uno stabilimento carcerario previsti dalla giurisprudenza federale, richiamata in precedenza (v. consid. 2.4, supra).

4. Il reclamo è stato accolto in via subordinata, ma respinto in via principale. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); in concreto viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). Il reclamante ha invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); tenuto conto della soccombenza in via principale e dell'attività svolta dal difensore nell'ambito della presente causa, un onorario di fr. 400.--, IVA inclusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto in via subordinata, nel senso dei considerandi 2.4. e 3.
2. Una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante.
3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante fr. 400.-- a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 3 OG).

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Redazione della sentenza terminata l' 8 ottobre 2004

Comunicazione a

- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.